

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PERDITE PECUNIARIE
DONAZIONE SICURA
POLIZZA A)
SOTTOSCRIZIONE CONTESTUALE ALL'ATTO DI DONAZIONE**

FASCICOLO INFORMATIVO

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTIENE:

- a) Nota informativa;**
- b) Glossario;**
- c) Condizioni di assicurazione;**
- d) Proposta**

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

AVVERTENZA:

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA

Indice

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Contratto a distanza
4. Durata e proroga del contratto
5. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
6. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
7. Premi
8. Rivalse
9. Diritto di recesso
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
11. Legge applicabile al contratto
12. Regime fiscale applicabile al contratto
13. Riservatezza

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

14. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo
15. Reclami
16. Arbitrato
17. Mediazione

GLOSSARIO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP (ora IVASS).

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza

* * * * *

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a. Lloyd's è un ente ("Society") costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd's che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza)

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell'entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l'entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

b. Lloyd's ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd's.

c. In Italia Lloyd's ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86.

d. Il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd's sono, rispettivamente: +39026378881, servizioclienti@lloyds.com e www.lloyds.com.

e. I membri di Lloyd's che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa in forza della legge inglese. L'Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd's svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n° I.00008 dell'elenco dell'Ivass delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's

Come riportato a pag. 45 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2012* il capitale del mercato di Lloyd's ammonta ad EUR 23.649 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd's di EUR 19.189 milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 2.509 milioni e da riserve centrali di EUR 1.951 milioni.

Il mercato di Lloyd's ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni.

L'indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd's al 31.12.2012 era il 3.420%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 3.939 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest'ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 115 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 60 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2012*.

*Link al Rapporto annuale di Lloyd's del 2012:

<http://www.lloyds.com/lloyds/investor-relations/financial-performance/financial-results/2012-annual-report>

** Tasso di cambio al 30.12.2012: EUR 1,00 = GBP 0.8161 (fonte: www.bancaditalia.it).

L'aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's è consultabile al seguente link:

<http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/italia/piazzare-i-rischi-ai-lloyds>

(Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010).

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Contratto a distanza

Il presente contratto viene commercializzato con tecniche di comunicazione a distanza.

Il contraente/assicurato previa acquisizione del consenso espresso al collocamento del contratto a distanza è stato informato dei diritti e delle facoltà previste dall'art. 8 del reg. Isvap n. 34/2010 (scegliere le modalità tradizionali di ricezione e trasmissione della documentazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, ecc.).

Intermediario assicurativo

AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers società iscritta al registro degli intermediari assicurativi, sez. B n. B000117871 in data 12.03.2007. Il broker incaricato è espressamente autorizzato a compiere tutti gli atti di gestione del contratto in nome e per conto degli assicurati come indicato nell'articolo di polizza denominato "clausola Broker".

Per i dettagli relativi all'intermediario si veda quanto riportato nel Modulo 7B reg. Isvap n. 5/2006.

Il premio per la copertura assicurativa si intende lordo (comprensivo di imposte 21,25%, e oneri vari, incluso quelli distributivi) e deve essere corrisposto all'intermediario incaricato.

La presentazione e commercializzazione del contratto a distanza non comporta per l'assicurato oneri aggiuntivi.

4. Durata del contratto

La durata prevista dal contratto è espressamente indicata in polizza all'art. 12 "Inizio e termine dell'Assicurazione".

Il contratto è sottoscritto per il periodo che intercorre dalla data di decorrenza e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza - (quando si verifica uno dei casi sotto elencati) senza obbligo di alcuna comunicazione tra le parti.

1. prescrizione del diritto all'azione di restituzione
2. decorrenza del termine di cui al quarto comma dell'art. 563 c.c.
3. momento dell'estinzione del mutuo garantito nel caso in cui l'Assicurato/Beneficiario o uno dei beneficiari sia il soggetto mutuante

5. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

L'assicurazione consiste nella copertura delle perdite economiche derivanti all'Assicurato/Beneficiario per l'azione proposta da Terzi lesi nei loro diritti di legittimari, che abbiano esperito con successo azione di restituzione ex art. 561 e 563 c.c. nei confronti dell'Assicurato e/o del suo dante causa e abbiano quindi acquisito un diritto alla restituzione, in natura o in equivalente somma di denaro, di tutto o parte su uno o più dei beni immobili individuati ex art. 2826 c.c. e riportati nella scheda di polizza.

Avvertenza: Il Donatario non può essere mai considerato come il diretto Beneficiario della copertura prestata dalla Polizza.

Principali delimitazioni negli articoli di polizza, cui si rimanda per maggior dettaglio:

9. Oggetto dell'assicurazione, 10. Somma Assicurata 11. Limiti di indennizzo, 12. Inizio e termine dell'Assicurazione, 15. Esclusioni.

Avvertenza: il contratto di assicurazione non prevede applicazione di franchigia.

Si rinvia alle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi ai limiti di indennizzo. In particolare si rinvia agli artt. 10 e 11 delle condizioni di assicurazione.

Esempio numerico del meccanismo di funzionamento del limite di indennizzo:

Somma Assicurata	euro	500.000,00
Valore del patrimonio donato (comprensivo dell'immobile donato) =	euro	1.800.000,00
Legittima (1/3 del patrimonio del donante) =	euro	600.000,00
Pregiudizio economico subito dall'Assicurato =	euro	600.000,00
Danno indennizzabile =	euro	500.000,00

6. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio –Nullità

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dal Contraente che, con la firma della polizza, si rende responsabile della loro esattezza, ai sensi dell'Art. 1892 e 1893 del Codice Civile.

7. Premi

Il premio dovuto dal Contraente è da intendersi unico ed anticipato (art. 2), non ripetibile da parte del Contraente ed è comprensivo di imposte e di oneri distributivi.

Il pagamento del premio è effettuato in favore dell'intermediario che gestisce il contratto.

Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:

- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico.

8. Rivalsa

Il contratto assicurativo non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del donatario o dei suoi eredi, salvo che il sinistro non sia derivato da un atto di natura dolosa, intenzionale o fraudolenta da parte dello stesso donatario o suoi eredi (art. 17).

9. Diritto di recesso

Non è previsto diritto di recesso

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 C.C. 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166), fermo restando quanto stabilito dal primo comma dello stesso articolo per quanto riguarda il diritto al pagamento delle rate di premio.

Avvertenze: resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui, se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha il diritto ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

11. Legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

12. Regime fiscale applicabile al contratto

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore (21,25%). Sul modulo di polizza sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili, eventuali oneri accessori e le relative imposte applicate.

13. Riservatezza

Il Contraente si impegna a non diffondere a terzi informazioni sull'esistenza della polizza se non specificatamente richiesto.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

14. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Entro 30 giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza lo stesso deve fare denuncia scritta alla Società o all'intermediario AON S.p.A. di ogni Sinistro o Circostanza. Per il dettaglio e le modalità per la denuncia del sinistro, si fa riferimento all'art. 16 "Denuncia del sinistro".

15. Reclami

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri può essere indirizzato direttamente al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

- Ufficio Italiano di Lloyd's
All'attenzione del Responsabile dell'ufficio "Regulatory & Compliance"
Corso Garibaldi, 68
20121 Milano
Fax n. 02 63788850
E-mail servizioclienti@lloyds.com

Il reclamo dovrà contenere l'indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferiore a € 2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

16. Arbitrato

Non è previsto l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie fra le parti.


17. Mediazione

L'Assicurato che intenda esercitare in giudizio una azione in ordine al presente contratto assicurativo sarà tenuto a esprimere preliminarmente il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010. L'esperimento del procedimento di mediazione, ai sensi dell'art.5 del citato decreto, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

* * * * *

Gli assuntori di rischi assicurativi dei Lloyd's sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's
Nicoletta Andreotti



Pag 4 di 4

Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 7 aprile 2014

GLOSSARIO

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

Assicurato/Beneficiario: la persona fisica o giuridica avente diritto al pagamento dell'indennizzo, e che può essere esclusivamente:

- L'acquirente a titolo oneroso del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su uno o più degli immobili individuali ex art.2659 c.c. riportati nella scheda di polizza, e/o loro aventi causa a qualsiasi titolo; oppure
- Il titolare del diritto reale di garanzia, con esclusione delle sole ipoteche giudiziali, su uno o più dei beni immobili individuati ex art. 2826 c.c. riportati nella scheda di polizza.

Assicuratore: il membro o membri del Lloyd's, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dalla Polizza e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nella Polizza;

Assicurazione: la copertura assicurativa operante a favore degli Assicurati

Broker: AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers;

Bilanci dei membri: l'utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri dei Lloyd's;

Circostanza: Un'azione di riduzione, intrapresa o minacciata, ex Artt. 561 e 563 del c.c.; un'azione di opposizione all'atto di donazione

Contraente: la persona fisica o giuridica che ha stipulato con la Società la polizza in favore dell'Assicurato. Possono essere contraenti: il donante, il donatario;

Fondi dei membri presso i Lloyd's: i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd's a garanzia dei contraenti e per sostenere l'attività assuntiva di rischi complessiva di un membro;

Franchigia: Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

Indennizzo: la somma corrisposta al Beneficiario al verificarsi dell'evento descritto nell'oggetto dell'Assicurazione.

Massimale: l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza della Polizza ;

Perdite Patrimoniali: Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, di morte o di danneggiamenti a cose

Polizza: il documento che, unitamente al Modulo proposta, prova l'assicurazione

Premio: Il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore;

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;

Sindacato: è definito Sindacato il membro del Lloyd's o il gruppo di membri del Lloyd's, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal "Council" dei Lloyd's;

Sinistro: Il verificarsi di un'azione di restituzione ex artt. 561 e 563 c.c.

Società: alcuni assicuratori dei LLOYD'S di Londra come indicato nel Modulo di Polizza.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Contraente: la persona fisica o giuridica che ha stipulato con la Società il contratto di assicurazione in favore dell'Assicurato.

Possono essere Contraenti: il donante, il donatario.

Assicurato/Beneficiario: la persona fisica o giuridica avente diritto al pagamento dell'indennizzo, e che può essere esclusivamente:

- a) l'acquirente a titolo oneroso del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su uno o più degli immobili individuati ex art. 2659 c.c. riportati nel Modulo di Proposta, e/o loro aventi causa a qualsiasi titolo; oppure
- b) il titolare del diritto reale di garanzia, con esclusione delle sole ipoteche giudiziali, su uno o più dei beni immobili individuati ex art. 2826 c.c. riportati nel Modulo di proposta.

Broker: AON S.p.A.

Circostanza: Un'azione di riduzione, intrapresa o minacciata, ex Artt. 561 e 563 del c.c.; un'azione di opposizione all'atto di donazione.

Indennizzo: la somma corrisposta al Beneficiario al verificarsi dell'evento descritto nell'oggetto dell'assicurazione.

Sinistro: il verificarsi di un'azione di restituzione ex artt. 561 e 563 c.c..

Società: Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's di Londra come indicato nella Scheda di Polizza.

SEZIONE PRIMA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dal Contraente che, con la firma della polizza, si rende responsabile della loro esattezza, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Art. 2 – Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Il premio è da intendersi unico e anticipato e non ripetibile da parte del Contraente.

Copia del pagamento deve essere inviata insieme al Modulo di Proposta debitamente sottoscritto.

Art. 3 – Altre Assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

Art. 4 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 6 – Foro Competente

La Polizza è regolata e sarà interpretata in base alle leggi della Repubblica italiana.

Ogni controversia tra Società e Assicurato/Beneficiario e Contraente derivante da, relativa e/o connessa alla presente Assicurazione sarà sottoposta al tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione e in caso di successiva controversia giudiziaria è convenuto che il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie tra Società e Assicurato/Contraente in merito all'interpretazione, esecuzione e scioglimento della presente Assicurazione è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha la sua residenza il Contraente o, in sua mancanza, l'Assicurato.

Art. 7 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 8 – Clausola Broker

Al broker AON S.p.A. con sede legale in Via Andrea Ponti 8, 10 – 20121 Milano è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato; pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, si dà e si prende atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e dall'Assicurato/Beneficiario al Broker si intenderà come fatta alla Società e viceversa, mentre ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e dall'Assicurato/Beneficiario stesso.

Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi e la Società riconosce che tale atto è liberatorio per il Contraente.

SEZIONE SECONDA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DONAZIONE SICURA

Art. 9 Oggetto dell'assicurazione

L'Assicurazione è prestata per la copertura delle perdite economiche derivanti all' Assicurato/Beneficiario per l'azione proposta da terzi lesi nei loro diritti di legittimari, che abbiano esperito con successo azione di restituzione ex artt. 561 e 563 del codice civile nei confronti dell'Assicurato e/o del suo dante causa e abbiano quindi acquisito un diritto alla restituzione, in natura o in equivalente somma di denaro, di tutto o parte su uno o più dei beni immobili individuati ex art. 2826 c.c. e riportati nel Modulo di Proposta.

Art. 10 Somma assicurata

La Somma assicurata è quella indicata nella scheda di polizza.

In ogni caso, la Somma assicurata non può essere superiore al valore del o degli immobili dichiarati nell'atto di donazione o, se diverso, dal valore commerciale dichiarato dal Contraente e accettato dalla Società.

Art. 11 Limiti dell'indennizzo

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Beneficiario per le perdite economiche, pari alla minor somma tra:

- 1) La Somma assicurata risultante dalla scheda di polizza;
- 2) l'effettivo pregiudizio economico derivante al Assicurato/Beneficiario per l'accoglimento dell'azione di restituzione ex artt. 561 e/o 563 del codice civile.

Art. 12 Inizio e termine dell'Assicurazione

L'assicurazione vale per le perdite economiche derivanti dall'accoglimento dell'azione di restituzione ex art. 561 e 563 c.c. iniziata successivamente alla sottoscrizione della presente Polizza e fino alla prescrizione del diritto all'azione di restituzione o, in assenza di opposizione, fino alla decorrenza del termine di cui al quarto comma dell'art. 563 c.c. Nel caso in cui l'Assicurato/Beneficiario o uno dei beneficiari sia il soggetto mutuante, la copertura assicurativa cesserà al momento dell'estinzione del mutuo garantito da uno o più dei beni immobili individuati ex art. 2826 c.c. e riportati nel Modulo di Proposta.

Art. 13 Rivalutazione della somma assicurata

Per tutta la durata della polizza e purché non si sia verificato uno degli eventi di cui al successivo art. 16 il Contraente può richiedere alla Società, sulla base di una perizia redatta da un tecnico abilitato e previo pagamento di premio aggiuntivo, l'adeguamento della Somma Assicurata al prezzo indicato in un contratto di compravendita stipulando o al suo valore commerciale del momento o, in alternativa, al valore del mutuo a garanzia del quale si intende concedere uno o più dei beni immobili individuati ex art. 2826 c.c. e riportati nel Modulo di Proposta.

Art. 14 Trasferibilità della polizza

Per tutta la durata della polizza, è data facoltà al Contraente di trasferire la titolarità contrattuale all'Assicurato/Beneficiario. La Società si impegna a darne atto con emissione di un'appendice di variazione previo pagamento di diritti nella misura di EUR.150,00

Art. 15 Esclusioni

La garanzia non è operante per sinistri derivanti da atti di natura dolosa, intenzionale, fraudolenta da parte del donante e/o del donatario.

Resta inteso che tale esclusione non troverà applicazione nei confronti del Beneficiario che sia una banca, istituto di credito o istituzione finanziaria.

Art. 16 Denuncia del sinistro

Il Contraente e/o l'Assicurato e/o l'Assicurato/Beneficiario devono comunicare per iscritto al Broker il verificarsi di ogni Sinistro o Circostanza entro 30 giorni dal momento nel quale ne sono venuti a conoscenza.

Detta comunicazione deve contenere:

- la copia di quanto ricevuto in relazione al Sinistro o Circostanza;
- il nome e il domicilio del richiedente;
- eventuale quantificazione della somma richiesta.

L'Assicurato deve inoltre trasmettere nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

L'Assicurato deve infine, a richiesta della Società, trasmettere ogni altra informazione e prestare la propria collaborazione per la gestione del Sinistro.

Ogni denuncia dovrà essere inviata esclusivamente al Broker. Qualsiasi denuncia inoltrata al Broker si intende come inoltrata alla Società.

All'Assicurato/Beneficiario che sia una banca, istituto di credito o istituzione finanziaria non sarà comunque opponibile alcuna eccezione per omessa denuncia del Contraente, salvo il fatto che il Contraente sia l'Assicurato/Beneficiario stesso, ancorché risultino trascrizioni presso i pubblici registri immobiliari, fatta salva la sola ipotesi in cui, avendo lo stesso Assicurato/Beneficiario ricevuto notifica di domanda giudiziale o atto stragiudiziale di opposizione alla donazione ex art. 563, 4° comma c.c., non abbia provveduto alla comunicazione entro il prescritto termine di 30 giorni.

Art. 17 Diritto di rivalsa

La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del donatario o dei suoi eredi, salvo che il Sinistro non sia derivato da un atto di natura dolosa, intenzionale o fraudolenta da parte dello stesso donatario o suoi eredi.

Art. 18 Validità territoriale

La presente polizza vale per Sinistri relativi a beni immobili identificati nel Modulo di Proposta ovunque ubicati.

IL CONTRAENTE

DATA

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli **artt. 1341 e 1342 C.C.** l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Norme che precedono:

Art. 3 – Altre assicurazioni

Art. 12 – Inizio e termine della garanzia

Art. 15 – Esclusioni

Art. 16 – Denuncia del sinistro

Art 17 - Diritto di rivalsa

IL CONTRAENTE

DATA

CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA

ATTENZIONE contiene informazioni importanti SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE

La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso).

La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

LMA5096

IL CONTRAENTE

DATA



COPERTINA

ATTENZIONE

La presente copertina ed i documenti sotto evidenziati come documenti da allegare, debitamente compilati e/o sottoscritti, devono essere inviati ad Aon S.p.A. a mezzo fax al n. 02/87230071 o via mail all'indirizzo donazionesicura@aon.it

Customer Care Service

telefono: 010.8989445

@mail: donazionesicura@aon.it

Da:	A:	Professional Services Team Aon S.p.A.
Data:		
Oggetto. Donazione Sicura – Polizza A) Sottoscrizione contestuale all'atto di donazione		

Note

DOCUMENTI DA ALLEGARE

1. Modulo di Proposta per la Polizza Donazione Sicura – Polizza A) Contraenza contestuale all'atto di donazione (**pag. 2, 3, 4 e 5**)
2. Il/i Documento/i Privacy Aon S.p.A. (**pag. 6**)
3. Copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del premio



MODULO DI PROPOSTA RELATIVO ALLA POLIZZA DONAZIONE SICURA POLIZZA A) SOTTOSCRIZIONE CONTESTUALE ALL'ATTO DI DONAZIONE

AVVERTENZE

La presente proposta si rivolge al Donante o Donatario che intende sottoscrivere la Polizza

La Polizza di Assicurazione sarà resa disponibile nel profilo utente presente sulla piattaforma successivamente alla conclusione del contratto, la quale avviene alla ricezione e verifica, da parte degli Assicuratori per il tramite del broker Aon, del presente modulo di proposta, debitamente sottoscritto e compilato in ogni sua parte dal contraente, unitamente a copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del relativo premio.

In mancanza di ricezione da parte degli Assicuratori, per il tramite del broker Aon, del modulo di proposta entro 30 giorni dalla relativa sottoscrizione debitamente compilato in ogni sua parte e firmato, la proposta in esso formulata perderà automaticamente ogni effetto e l'adesione non potrà intendersi perfezionata anche qualora il premio sia stato pagato. In tal caso il premio sarà restituito dagli Assicuratori, per il tramite del broker Aon, senza ritardo.

Il contratto assicurativo non opera in relazione a richieste di risarcimento che traggano origine da fatti o circostanze esistenti e note all'assicurato prima della data di decorrenza dell'adesione medesima.

Le risposte a tutte le domande contenute nel presente modulo di proposta devono essere fornite in modo esauriente; qualora lo spazio per le risposte sia insufficiente, si invita ad utilizzare separato documento da allegare. Tali risposte sono di primaria importanza per gli Assicuratori. A tali domande dovrà quindi essere data risposta solo dopo aver esperito un attento e completo esame della propria attività.

Si prega, pertanto, di indicare qualsiasi fatto o circostanza che possa assumere rilevanza ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori in quanto, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o incomplete e le reticenze in merito al rischio oggetto di assicurazione, possono comportare l'annullamento del contratto o comunque la perdita parziale o totale dell'indennizzo.

MEZZI DI PAGAMENTO

Il contratto prevede il pagamento del premio in unica soluzione.

Il pagamento del premio dovrà essere eseguito a mezzo carta di credito o a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato all'intermediario assicurativo indicato nel modulo di proposta nella sezione "INTERMEDIARIO".



**MODULO DI PROPOSTA RELATIVO ALLA POLIZZA DONAZIONE SICURA
POLIZZA A) SOTTOSCRIZIONE CONTESTUALE ALL'ATTO DI DONAZIONE**

DATI DEL DONANTE

Nome e Cognome

Codice Fiscale / Partita IVA

Il Donante è Contraente ?

Indirizzo

(Via/Piazza/Corso e n. civico)

(CAP)

(Comune)

(Prov.)

Data di nascita:

DATI DEL DONATARIO

Nome e Cognome

Codice Fiscale / Partita IVA

Il Donatario è Contraente ?

Indirizzo

(Via/Piazza/Corso e n. civico)

(CAP)

(Comune)

(Prov.)

ASSICURATORE

Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's di Londra – Rappresentanza Generale per L'Italia - Lloyd's Italian Office - Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano (Italy) - Website: www.lloyds.com

INTERMEDIARIO

Aon S.p.A., con sede a Milano, in via A. Ponti 8/10.

RAPPORTO DI PARENTELA TRA IL DONANTE E IL DONATARIO

RAPPORTO DI PARENTELA TRA IL DONANTE E IL DONATARIO

Parentela/Associazione no profit/Altro

Se "Altro" specificare:

DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DELLA DONAZIONE E CHE SI INTENDONO ASSICURARE

Numero delle unità immobiliari donate e che si intende assicurare

Somma Assicurata:

PRIMA UNITÀ - Indirizzo:

Iscritta a Catasto

| Qualità

| Sez Urbana

Foglio

| Particella

| Sub

Zona Cens.

| Micro zona

| Categoria

| Classe

Consistenza

| Rendita

| Reddito dominicale

| Reddito agrario

SECONDA UNITÀ- Indirizzo:

Iscritta a Catasto

| Qualità

| Sez Urbana

Foglio

| Particella

| Sub

Zona Cens.

| Micro zona

| Categoria

| Classe

Consistenza

| Rendita

| Reddito dominicale

| Reddito agrario

TERZA UNITÀ - Indirizzo:

Iscritta a Catasto

| Qualità

| Sez Urbana

Foglio

| Particella

| Sub

Zona Cens.

| Micro zona

| Categoria

| Classe

Consistenza

| Rendita

| Reddito dominicale

| Reddito agrario

PER ULTERIORI UNITA' IMMOBILIARI SI PREGA DI INDICARE I DATI SU SEPARATO ALLEGATO



**MODULO DI PROPOSTA RELATIVO ALLA POLIZZA DONAZIONE SICURA
POLIZZA A) SOTTOSCRIZIONE CONTESTUALE ALL'ATTO DI DONAZIONE**

DATI DELL'ATTO DI DONAZIONE

DATA DELL'ATTO DI DONAZIONE

NUMERO DELL'ATTO DI DONAZIONE

NOME DEL NOTAIO

PROVENIENZA DEI BENI OGGETTO DI DONAZIONE

Se gli immobili provengono da altro atto di donazione, specificare: data dell'atto di donazione/n.dell'atto di donazione/nome del Notaio

Prima Unità:

Seconda Unità:

Terza Unità:

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ESISTENZA DI MUTUI SUI BENI CHE SI INTENDONO ASSICURARE

I beni oggetto di Donazione sono gravati da Mutui/ipoteche?

In caso di risposta positiva alla domanda che precede indicare: Valore residuo del mutuo alla data attuale/Banca/scadenza

Prima unità:

Seconda unità:

Terza unità:

ALTRI ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Numero degli eredi legittimi del Donante (indicare solo figli e coniuge)

Il numero degli eredi legittimi del Donante (coniuge e figli) è superiore a 6?

Se ci sono 6 o più eredi legittimi, indicare il numero di altre donazioni già fatte o che il donante sta facendo

Valore stimato del Patrimonio Immobiliare del Donante.

ATTENZIONE: l'assicurazione è effettivamente operante se è stato pagato il relativo premio entro 15 giorni a far data dall'atto di donazione ed è stato ricevuto dagli Assicuratori, per il tramite del broker Aon il Modulo di proposta compilato e sottoscritto. In caso contrario la proposta in esso formulata perderà automaticamente ogni effetto e l'adesione non potrà intendersi perfezionata. In tal caso il premio sarà restituito dagli Assicuratori, per il tramite del broker Aon.

PREMIO DI POLIZZA - MODALITA' DI PAGAMENTO

Premio netto per il periodo €

Accessori €

Imposte 21,25 % €

Premio Lordo €

Spese di gestione ed oneri amministrativi e gestionali sostenuti da Aon nell'interesse e per conto del cliente €

per un totale di €

Il Contraente deve effettuare il pagamento del totale sopra esposto a mezzo carta di credito ovvero alle seguenti coordinate bancarie

IBAN IT08F0200820411000102455072

BIC/SWIFT UNCRITMMOLO

BENEFICIARIO AON S.p.A. – Via Andrea Ponti 8/10 – 20143 Milano (MI)

CAUSALE Nome+cognome del Contraente



MODULO DI PROPOSTA RELATIVO ALLA POLIZZA DONAZIONE SICURA POLIZZA A) SOTTOSCRIZIONE CONTESTUALE ALL'ATTO DI DONAZIONE

ADEGUATEZZA

Avvertenza preliminare

Gli intermediari assicurativi hanno l'obbligo di proporre esclusivamente polizze adeguate alle esigenze assicurative del Contraente. Si rende, quindi, indispensabile l'assunzione di alcune informazioni, in assenza delle quali sarebbe impossibile adempiere a tale obbligo. È possibile rifiutare di fornire tali informazioni; tuttavia, posto che ciò potrebbe pregiudicare la valutazione dell'adeguatezza della polizza offerta rispetto alle effettive esigenze assicurative del Contraente, tale rifiuto comporta il rilascio di una dichiarazione attestante tale circostanza. Pertanto:

Le dichiarazioni che seguono risultano appropriate?

- i. le esigenze assicurative derivano da una scelta soggettiva, indipendente da qualsiasi obbligo di legge;
- ii. si intende tutelare contro il rischio di dover sopportare perdite economiche derivanti all'Assicurato per l'azione proposta da terzi lesi nei loro diritti di legittimari che abbiamo esperito con successo azione di restituzione ex artt 561 e 563 del codice civile nei confronti dell'Assicurato e/o del suo dante causa e abbiamo quindi acquisito un diritto alla restituzione.
- iii. è consapevole che la polizza offerta prevede limiti di indennizzo, limiti di operatività ed esclusioni, possibilità di rivalsa da parte degli assicuratori, termini e condizioni per l'esercizio dei diritti contrattuali
- iv. ha compreso i contenuti del Fascicolo Informativo scaricato (Nota Informativa, Glossario e Condizioni Generali di assicurazione relativi al contratto assicurativo che intende sottoscrivere).
- v. ha compreso i contenuti del documento di informativa precontrattuale (allegati 7a e 7B) scaricato dalla piattaforma

In caso di risposta negativa alle dichiarazioni che precedono, il sottoscritto dichiara che non intende fornire alcuna dichiarazione circa le proprie esigenze assicurative ma di voler comunque sottoscrivere la Polizza Donazione Sicura - POLIZZA A) CONTRAENZA CONTESTUALE ALL'ATTO DI DONAZIONE, pur consapevole che potrebbe non essere adeguata rispetto alle proprie esigenze assicurative.

Data _____ Firma: _____
Nome e Cognome _____ il Contraente

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente: A) conferma che le dichiarazioni ed informazioni fornite in questo modulo e negli eventuali allegati sono veritiere e complete e che nessuna informazione inerente il rischio oggetto di assicurazione è stata omessa; B) riconosce che sulla base di dette dichiarazioni ed informazioni gli Assicuratori prestano l'eventuale consenso alla stipulazione della polizza; C) riconosce che la ricezione e la verifica, da parte degli Assicuratori per il tramite del broker Aon, del presente modulo di proposta debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte dal Contraente implica la conclusione del contratto assicurativo.

Data _____ Firma: _____
Nome e Cognome _____ il Contraente

Il Contraente dichiara di affidare la gestione della polizza assicurativa nascente dalla presente sottoscrizione ad Aon S.p.A., Broker di assicurazioni iscritto al Registro Unico degli Intermediari assicurativi (RUI) con il numero B000117871.

Data _____ Firma: _____
Nome e Cognome _____ il Contraente

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali della POLIZZA DONAZIONE SICURA - POLIZZA A) CONTRAENZA CONTESTUALE ALL'ATTO DI DONAZIONE : **Art. 3** Altre Assicurazioni; **Art.12** Inizio e Termine garanzia; **Art. 15** Esclusioni - **Art. 16** Denuncia del Sinistro — **Art. 17** Diritto di Rivalsa

Data _____ Firma: _____
Nome e Cognome _____ il Contraente

Il Contraente dichiara di essere consapevole che Polizza Donazione Sicura - Polizza A) Contraenza contestuale all'Atto di donazione è intermediata mediante tecniche di comunicazione a distanza, ossia attraverso strumenti di comunicazione ed organizzativi che consentono la conclusione di un contratto senza la presenza fisica e simultanea delle parti.

Data _____ Firma: _____
Nome e Cognome _____ il Contraente

Il Contraente dichiara: (i) di avere ricevuto le informazioni precontrattuali di cui ai Regolamenti IVASS n. 5/2006 e 34/2010; (ii) di avere preso visione e di accettare le Condizioni di Assicurazione) relative alla Polizza Donazione Sicura polizza A) Sottoscrizione contestuale all'atto di donazione ricevute (iii) di avere ricevuto e di avere preso visione del relativo Fascicolo Informativo ai sensi del Regolamento IVASS n. 35/2010.

Data _____ Firma: _____
Nome e Cognome _____ il Contraente

